INDICE

Introduzione....7
PARTE I – FONDAMENTI DEL PEI E DELL'INCLUSIONE....9
Cap. 1 – Il senso del PEI....9
Il PEI come strumento educativo e di inclusione....9
Differenza tra PEI, PDP e altri strumenti....9
Cap. 2 – La cornice normativa....10
Legge 104/1992: principi e diritti....10
Il Decreto Legislativo 66/2017 e i correttivi del 2019....11
Il DI 182/2020 e le Linee guida....12
Il DM 153/2023: correttivi e novità operative....13
Documenti connessi: PF, DF, PDF, Allegati C e C1....14
Capitolo 3 – L'approccio ICF....15
Dall'ICF al PEI ministeriale....16
Capitolo 4 – Il GLO....16
Parte II – Il Metodo FARO+M....18
Capitolo 5 – Perché un metodo operativo?....18
Dal "foglio bianco" a una bussola pratica....19
Capitolo 6 – Le fasi del FARO+M....20
F–Fotografa: perché una "fotografia" iniziale....20
A – Analizza: dai dati ai bisogni educativi....21
R – Rendi operativi: dai bisogni agli obiettivi....22
O – Organizza: portare gli obiettivi in classe....23
+M – Monitora: per ottimizzare la rotta educativa....24
Cap. 7 – Strumenti operativi del FARO+M....25
Scheda osservativa iniziale....25
Matrice DEI bisogni ↔ obiettivi....30
Tabella obiettivi ↔ strategie ↔ verifiche ↔ criteri....32
Mini-rubriche valutative....33
Modulo di monitoraggio intermedio e finale....36
Capitolo 8 – Dal Metodo FARO+M al PEI ministeriale....38
FARO+M | PEI (A3/A4)....40
PEI (A3/A4) | Strumenti FARO+M....40
Parte III – Modelli PEI svolti per la Secondaria di I grado....42
CASO 1 – DISABILITÀ INTELLETTIVA LIEVE (SECONDARIA DI I GRADO – A3)....42
CASO 2 – ADHD CON COMORBIDITÀ DSA (SECONDARIA DI I GRADO – A3)....52

CASO 3 – DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO L1 63
CASO 4 – DISABILITÀ SENSORIALE (IPOACUSIA) 74
Parte IV – Modelli PEI svolti per la Secondaria di II grado 85
CASO 5 – DISABILITÀ INTELLETTIVA MODERATA 85
CASO 6 – DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO L2 97
CASO 7 – DISTURBI EMOTIVO-RELAZIONALI 108
CASO 8 – DISABILITÀ SENSORIALE: IPOVISIONE 120
Appendici 132
Strategie per la didattica inclusiva 132
Verbi operativi 137
Glossario 138
Modello verbale GLO (iniziale-intermedio-finale) 141
Traccia RELAZIONE FINALE (da allegare al PEI) 146
Allegati C e C1 150
Le leggi del sistema scuola 153
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 — Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 153
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) – come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 153
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 — Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche 154
Legge 28 marzo 2003, n. 53 ("Legge Moratti") 154
Decreto 22 agosto 2007, n. 139 — Obbligo di istruzione, assi culturali e competenze chiave di cittadinanza 155
Competenze chiave di cittadinanza, obbligo di istruzione, certificazione e linee guida 155
Valutazione degli alunni – quadro vigente 156
DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 2011, n. 5669 - Attuazione della L. 170/2010 e Linee guida per i DSA 156
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 – Riordino degli istituti tecnici 157
D.M. 16 novembre 2012, n. 254 — Indicazioni nazionali per il curricolo (infanzia e primo ciclo) 157
C.M. 6 marzo 2013, n. 8 — Bisogni Educativi Speciali (BES): indicazioni operative 158
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 — Revisione dei percorsi di istruzione professionale 159
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 — Valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato 159
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 — Diritto allo studio e welfare studentesco 160
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 — Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni 160
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (come modificato dal D.Lgs. 96/2019) e D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, integrato dal D.I. 1 agosto 2023, n. 153 — Inclusione scolastica degli alunni con disabilità 161
Legge 29 maggio 2017, n. 71 — come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70 — e Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99 — Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo 162
Legge 13 luglio 2015, n. 107 ("Buona Scuola") 162

"Riforma Fioroni" (2006–2008) — interventi su curricolo, obbligo di istruzione e filiera tecnico-professionale 163
D.I. 1 agosto 2023, n. 153 — Integrazioni al D.I. 29 dicembre 2020, n. 182 (modelli di PEI e Linee guida) 163
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 — Principi e tutele per le persone con disabilità (quadro di riferimento per la scuola) 164
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 — Riordino degli istituti professionali 164
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 — Riordino dei licei (stato al 2025) 165
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 — Riordino della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 165
Linee di indirizzo per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR, 2014) 165
Legge 18 agosto 2015, n. 134 — Disturbi dello spettro autistico (quadro sanitario di riferimento per il PEI) 166
Riconoscimento LIS/LISt — art. 34-ter D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (conv. in L. 21 maggio 2021, n. 69) ... 166
Linee di indirizzo per la somministrazione dei farmaci a scuola (MIUR–Ministero della Salute, 25 novembre 2005) 166
Conclusione 167

PARTE I – FONDAMENTI DEL PEI E DELL'INCLUSIONE

CAP. 1 – IL SENSO DEL PEI

Il Piano Educativo Individualizzato rappresenta molto più di un semplice documento amministrativo. È lo strumento ufficiale con cui la scuola assume l'impegno concreto di **progettare, realizzare e valutare** il percorso educativo e didattico di ogni alunno con disabilità certificata secondo la **Legge 104/1992.** Dietro questa definizione formale si nasconde una responsabilità educativa profonda. Il PEI diventa il punto di convergenza tra le competenze della scuola, le aspettative della famiglia, le indicazioni degli specialisti sanitari e, quando è possibile, i desideri e le capacità dello stesso studente. La finalità del PEI è duplice ma interconnessa. Da un lato garantisce il diritto all'istruzione e all'inclusione attraverso una progettazione specifica, pensata sulle caratteristiche individuali dello studente. Dall'altro coordina tutte le azioni educative e didattiche in un documento che diventa la base operativa per l'intero team docente della classe. In sostanza, il PEI non si limita a fotografare i bisogni dello studente, ma delinea con precisione gli obiettivi formativi da raggiungere, le strategie didattiche da utilizzare e gli strumenti necessari per favorire una partecipazione reale e significativa alla vita scolastica.

IL PEI COME STRUMENTO EDUCATIVO E DI INCLUSIONE

Parlare di inclusione significa creare le condizioni concrete perché ogni studente possa partecipare, apprendere e crescere insieme ai compagni, ciascuno secondo le proprie possibilità e caratteristiche. Il PEI serve esattamente a questo scopo. Attraverso un'analisi attenta delle osservazioni e delle diagnosi, trasforma i dati clinici in obiettivi educativi concreti e raggiungibili. Non si ferma alla descrizione delle difficoltà, ma individua sistematicamente le barriere che ostacolano l'apprendimento e i facilitatori che possono rimuoverle o aggirarle.

Consideriamo uno studente con disturbo dello spettro autistico che manifesta serie difficoltà nella gestione dei tempi durante lo svolgimento di un compito. Un approccio superficiale si limiterebbe a registrare questa difficoltà come caratteristica immutabile. Il PEI, invece, trasforma l'osservazione in progetto educativo. L'obiettivo diventa sviluppare una maggiore capacità di organizzare il lavoro in autonomia. Lo strumento identificato potrebbe essere l'utilizzo di un timer visivo che aiuti lo studente a percepire concretamente il trascorrere del tempo.

La strategia didattica potrebbe includere la suddivisione delle prove in passaggi più piccoli e gestibili. Il criterio di verifica si accompagnerebbe con l'osservazione sistematica della progressiva autonomia dello studente nello svolgimento dei compiti assegnati. Questo approccio trasforma il PEI da documento a strumento operativo concreto, in grado di orientare le scelte didattiche.

DIFFERENZA TRA PEI, PDP E ALTRI STRUMENTI

Una delle difficoltà più comuni per chi lavora nella scuola riguarda la distinzione tra i diversi strumenti di progettazione personalizzata. La confusione è comprensibile, considerando che spesso questi documenti vengono utilizzati in contesti simili, ma è importante chiarire le differenze per utilizzare correttamente ciascuno strumento.

Il **Piano Educativo Individualizzato** è obbligatorio esclusivamente per gli alunni con disabilità certificata secondo la Legge 104/1992. Non esistono eccezioni o deroghe a questa regola: presenza di certificazione di disabilità significa automaticamente necessità di PEI. Viene redatto dal GLO, il Gruppo

di Lavoro Operativo per l'inclusione, che comprende tutti i docenti della classe, la famiglia e gli specialisti che seguono lo studente. Ha valore legale, deve essere approvato formalmente e richiede verifiche e aggiornamenti durante l'anno scolastico.
Il **Piano Didattico Personalizzato** viene utilizzato per studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati secondo la Legge 170/2010 o per altri bisogni educativi speciali. Il suo obiettivo principale è definire con precisione gli strumenti compensativi, come la calcolatrice, le mappe concettuali, la sintesi vocale, e le misure dispensative, come la riduzione della quantità di esercizi o i tempi aggiuntivi per le verifiche. Viene elaborato dal consiglio di classe in collaborazione con la famiglia, ma non prevede necessariamente la partecipazione di specialisti esterni come membri del gruppo di lavoro. Accanto a questi strumenti principali, esistono altri documenti di progettazione. I **piani di intervento personalizzati** vengono elaborati per studenti che, pur non avendo una diagnosi clinica specifica, presentano bisogni educativi particolari legati a svantaggio linguistico, socio-culturale o a situazioni di disagio temporaneo. Il **Progetto Individuale**, previsto dall'articolo 14 della Legge 328/2000, rappresenta invece un documento più ampio che può comprendere non solo gli aspetti scolastici, ma anche servizi sociali, sanitari e prospettive lavorative, in un'ottica che abbraccia l'intero progetto di vita della persona.

LA DISTINZIONE OPERATIVA:
Il **PEI** riguarda esclusivamente studenti con disabilità certificata ex Legge 104/1992,
Il **PDP** si applica a studenti con DSA o altri BES
Gli altri strumenti possono integrarsi con questi documenti principali ma non li sostituiscono mai.

CAP. 2 – LA CORNICE NORMATIVA

Per comprendere davvero il senso e la funzione del **PEI**, è necessario collocarlo dentro la cornice normativa che ne regola la stesura e l'applicazione. La scuola italiana è tra le poche in Europa ad avere scelto con decisione la via dell'**inclusione scolastica generalizzata**, e questa scelta si fonda su un quadro di leggi e decreti che negli anni hanno precisato diritti, strumenti e responsabilità. In questo capitolo ripercorriamo i passaggi principali: dalla **Legge 104/1992**, che ha aperto la strada all'integrazione, al DLgs 66/2017 e ai suoi decreti correttivi, che hanno introdotto l'approccio ICF e il ruolo del GLO; fino al DI 182/2020 con le Linee guida e al recente DM 153/2023, che ha aggiornato i modelli ministeriali e chiarito aspetti operativi. Chiuderemo con uno sguardo ai documenti strettamente connessi al PEI (Profilo di Funzionamento, Diagnosi Funzionale, PDF, Allegati C e C1), per avere una visione completa degli strumenti a disposizione.

LEGGE 104/1992: PRINCIPI E DIRITTI

Se oggi parliamo di inclusione come di un diritto acquisito, lo dobbiamo soprattutto alla **Legge 104 del 1992**. Prima di allora era normale che molti ragazzi con disabilità fossero esclusi dalle classi comuni o seguissero percorsi separati. Con questa legge lo scenario cambia: la scuola diventa la scuola di tutti, senza più divisioni. Il cuore della norma sta in poche idee semplici ma decisive:
Il diritto all'istruzione: non ci sono più scuole "speciali", ogni studente frequenta la scuola del territorio, insieme ai compagni;
Le pari opportunità: tocca alla scuola togliere di mezzo ciò che impedisce la partecipazione, che si tratti di una barriera architettonica, di una prova d'esame non accessibile o di un linguaggio poco comprensibile;
La personalizzazione: non è l'alunno che deve adattarsi al programma, è la didattica che deve adeguarsi e trovare strade diverse, così da valorizzare ciò che sa fare e sostenerlo dove incontra difficoltà.

La collaborazione: nessuna scuola può fare inclusione da sola. La Legge 104/92 chiede collaborazione tra insegnanti, famiglia e servizi territoriali e sanitari.
Per chi lavora in classe, questa legge ha avuto un impatto molto concreto. Significa non limitarsi a "inserire" un alunno nel gruppo, ma costruire davvero le condizioni perché partecipi in modo attivo. Significa lavorare insieme ai colleghi del consiglio di classe, confrontarsi con gli specialisti e con la famiglia. E significa vedere nel **PEI** lo strumento principale con cui dare forma ai diritti sanciti dalla legge.

Principio	**Cosa significa a scuola**
Diritto all'istruzione	Lo studente con disabilità frequenta la scuola comune a tutti.
Pari opportunità	Vanno rimossi gli ostacoli (barriere fisiche, comunicative, didattiche).
Personalizzazione	Gli obiettivi didattici si adattano al profilo dello studente.
Collaborazione	La scuola lavora insieme a famiglia e servizi sanitari/sociali.

IL DECRETO LEGISLATIVO 66/2017 E I CORRETTIVI DEL 2019

Dopo la Legge 104, un nuovo passo importante è giunto con il **Decreto Legislativo 66 del 2017**, che ha cercato di rendere più chiara e uniforme l'inclusione nelle scuole. Due anni più tardi, con il **DLgs 96/2019**, alcuni punti sono stati corretti e precisati, per renderli più applicabili nella pratica.

Cosa ha introdotto di nuovo questo decreto?
L'approccio ICF: per la prima volta viene riconosciuto ufficialmente che la disabilità non è solo una condizione individuale, ma nasce dall'interazione tra caratteristiche personali e contesto.
In altre parole, non ci si limita a guardare "cosa non funziona" nello studente, ma si osservano anche le barriere che la scuola (o l'ambiente) mette davanti, e i facilitatori che invece possono aiutarlo.
*Il Profilo di Funzionamento (PF): i*l decreto prevede che la diagnosi tradizionale (DF e PDF) venga gradualmente sostituita da un documento unico, redatto secondo il modello ICF, che descriva in modo più completo le capacità e i bisogni dello studente. Questo documento è pensato per essere la base su cui costruire il PEI.
Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo): se con la 104 era già chiaro che la scuola non poteva lavorare da sola, qui viene formalizzato un vero e proprio organismo. Il GLO è composto da tutti i docenti della classe, dal docente di sostegno, dalla famiglia, dagli specialisti sanitari e, se opportuno, dallo stesso studente. È il GLO che elabora, approva e aggiorna il PEI.
Formazione e sostegno alle scuole: il decreto ha rafforzato il ruolo dei **GIT (Gruppi per l'Inclusione Territoriale)** e dei **GLI (Gruppi di Lavoro per l'Inclusione)** a livello di istituto, per supportare i consigli di classe nella gestione dei casi più complessi e nella diffusione di buone pratiche.
Cosa significa per gli insegnanti?
Il DLgs 66/2017, insieme alle correzioni del 2019, ha introdotto un cambio di prospettiva che si riflette direttamente sul lavoro quotidiano dei docenti. Non si guarda più allo studente solo come portatore di difficoltà personali, ma si osserva come queste difficoltà si intrecciano con l'ambiente scolastico: una barriera architettonica, una metodologia poco flessibile o al contrario la presenza di un compagno che funge da facilitatore possono fare la differenza. Per l'insegnante questo significa poter contare su un **Profilo di Funzionamento** più completo, che diventa un punto di partenza concreto per scrivere un PEI realistico e coerente con la vita di classe. Significa anche lavorare dentro un **GLO strutturato**, dove ognuno – docenti curricolari, insegnanti di sostegno, famiglia e specialisti – porta un contributo specifico.

Non è più solo il docente di sostegno a farsi carico della progettazione inclusiva, ma l'intero consiglio di classe, in un'ottica di corresponsabilità.

Novità	Implicazioni a scuola
Introduzione dell'ICF	Osservare anche barriere e facilitatori, non solo le difficoltà.
Profilo di Funzionamento	Documento unico di riferimento per il PEI, in sostituzione di DF e PDF.
GLO formalizzato	Tutti i docenti, famiglia e specialisti lavorano insieme alla stesura del PEI.
Rete di supporto (GIT, GLI)	Le scuole hanno referenti territoriali e d'istituto per l'inclusione.

IL DI 182/2020 E LE LINEE GUIDA

Grazie a questo decreto per la prima volta sono stati introdotti i **modelli nazionali di PEI**, uguali in tutta Italia e basati sul linguaggio dell'ICF. Fino a quel momento, infatti, ogni istituto aveva un proprio modello, spesso diverso anche da una scuola all'altra, con il rischio di frammentazione e poca chiarezza. Con il DI 182, la compilazione del PEI diventa più uniforme: quattro modelli distinti – infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado – pensati per accompagnare lo studente in tutto il percorso scolastico. Ognuno di questi modelli è costruito in sezioni che richiedono non solo la descrizione delle difficoltà, ma anche delle potenzialità, delle barriere e dei facilitatori. Oltre a questo ha precisato le **tempistiche**: il PEI provvisorio va redatto entro il mese di giugno per gli alunni che cambiano ordine di scuola o che ricevono per la prima volta la certificazione; il PEI definitivo deve essere approvato entro ottobre; durante l'anno si svolgono una verifica intermedia e una finale, così da monitorare i progressi.
Sono state pubblicate anche le **Linee guida**, che non hanno solo funzione illustrativa ma offrono esempi concreti su come osservare, raccogliere informazioni e trasformarle in obiettivi educativi e didattici. Per i docenti, soprattutto curricolari, queste linee guida rappresentano una sorta di manuale di supporto: aiutano a capire come passare dall'osservazione di un comportamento o di una difficoltà (per esempio, la scarsa autonomia nello studio) a un obiettivo chiaro e verificabile ("organizzare in autonomia il materiale per lo studio di due discipline entro la fine del trimestre").

Cosa cambia in pratica?
L'introduzione dei modelli unici ha tolto alle scuole l'onere di "inventare" schede e format diversi, ma ha anche reso la compilazione più impegnativa. Le sezioni chiedono infatti descrizioni puntuali, non frasi generiche. Per i docenti questo significa imparare a scrivere in modo essenziale ma concreto, ancorando sempre gli obiettivi a comportamenti osservabili. Un altro cambiamento riguarda la collegialità: il DI 182 insiste molto sul ruolo del **GLO** come luogo decisionale. Non è più accettabile che il PEI venga redatto solo dall'insegnante di sostegno e poi "portato" ai colleghi per firma. Deve essere il risultato di un confronto reale, con il contributo di chi conosce lo studente nelle diverse discipline, della famiglia e, quando possibile, dello stesso ragazzo o ragazza.

Aspetto	Cosa introduce	Impatto a scuola
Modelli nazionali PEI	4 modelli distinti per ogni ordine di scuola	Uniformità e chiarezza; addio ai modelli "fai da te"
Linguaggio ICF	Centralità di barriere, facilitatori, potenzialità	Necessità di osservazioni più sistematiche

Tempistiche	PEI provvisorio entro giugno, definitivo entro ottobre, verifiche durante l'anno	Maggiore programmazione e monitoraggio
Linee guida	Indicazioni operative con esempi concreti	Supporto pratico ai docenti per tradurre osservazioni in obiettivi
Ruolo del GLO	Collegialità rafforzata	Coinvolgimento reale di tutti i docenti e della famiglia

IL DM 153/2023: CORRETTIVI E NOVITÀ OPERATIVE

Dopo l'uscita del DI 182/2020, molte scuole avevano segnalato difficoltà applicative e alcune criticità. Per questo nel 2023 è stato pubblicato il **Decreto Ministeriale 153**, che ha introdotto modifiche e chiarimenti, senza stravolgere l'impianto generale ma rendendolo più concreto e gestibile.

Uno degli interventi più significativi riguarda il ruolo delle **famiglie**: il decreto ribadisce che i genitori partecipano a pieno titolo al GLO e alla redazione del PEI. Non sono semplici "firmatari" del documento, ma portano un punto di vista che deve essere ascoltato e tradotto in proposte educative. Lo stesso vale per gli **assistenti all'autonomia e alla comunicazione**, figure spesso fondamentali nella quotidianità scolastica, che vengono ora riconosciute come parte integrante del lavoro di progettazione. Un altro aspetto centrale riguarda la **compilazione degli Allegati C e C1** (Scheda dei supporti e Tabella dei fabbisogni di sostegno). In attesa che il **Profilo di Funzionamento** diventi operativo su scala nazionale, il decreto ha confermato la sospensione della compilazione di questi allegati, evitando di chiedere alle scuole dati non ancora disponibili.

Il DM 153 ha chiarito anche le **tempistiche**: il PEI provvisorio deve essere redatto entro giugno per chi cambia ordine di scuola o entra per la prima volta nel sistema; il PEI definitivo entro ottobre; nel corso dell'anno il GLO deve riunirsi almeno due volte, per la verifica intermedia e quella finale. Queste scadenze hanno l'obiettivo di dare continuità alla progettazione e non lasciare il PEI fermo alla stesura iniziale.

Un correttivo importante riguarda gli **studenti della scuola secondaria con PEI differenziato**. Il decreto prevede che, se durante il percorso emergono condizioni per tornare a un curricolo riconducibile a quello comune, il GLO possa deliberare in tal senso, garantendo all'alunno la possibilità di accedere a prove equipollenti. In questo modo si salvaguarda la flessibilità del percorso e si evita che la scelta del PEI differenziato diventi una strada senza ritorno.

Novità	**Impatto a scuola**
Famiglie e assistenti riconosciuti a pieno titolo nel GLO	Maggiore corresponsabilità e collaborazione effettiva
Allegati C e C1 sospesi	Niente più moduli su dati non disponibili; si attende il Profilo di Funzionamento
Tempistiche chiare (provvisorio, definitivo, verifiche)	Programmazione più ordinata e monitoraggio continuo
Possibilità di rientro dal PEI differenziato	Maggiore flessibilità per gli studenti della secondaria